

**Convenzione Buoni servizio
Progetto Conciliazione mamme**

Il/la sottoscritto/a Stefano De Martin nato a Brunico (BZ) il 14/4/1955, C.F. DMRSFN55D14B220L domiciliato per la sua carica presso il Comune di Scandicci (da ora in poi denominato per brevità "Comune"), Piazzale della Resistenza, Codice fiscale - Partita IVA 00975370487, il quale interviene al presente atto, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Socio Educativi, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta e non altrimenti, giusto il disposto dell'art. 67 dello Statuto Comunale

e

Il/la sottoscritto/a nato/a a Firenze, C.F. in qualità di legale rappresentante di (denominazione società e ragione sociale) (d'ora in poi denominato per brevità "Gestore") con sede legale in (indirizzo e Comune), P. IVA,

Visto:

- i Decreti Dirigenziali della Regione Toscana:
 - n. 3125 del 22/07/2011 avente per oggetto "POR Ob.2 FSE 2007-2013. Asse II Occupabilità. Avviso pubblico per la realizzazione di "Progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa" rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e. 2011/2012";
 - n. 4253 del 10/10/2011 avente per oggetto "POR Ob.2 FSE 2007-2013. Asse II. Avviso pubblico per la realizzazione di "Progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa";
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Scandicci n. ____ del ____/10/2011 avente ad oggetto "Deliberazione della G.C. n. 166 del 22/09/2011: Servizi educativi per la prima infanzia: progetto regionale di conciliazione vita familiare – vita lavorativa finalizzato all'assegnazione di buoni servizio. Modificazioni e integrazioni";

Si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Scandicci e il Legale Rappresentante sig./sig.ra.....del servizio denominato quale servizio ai sensi della L.R. 32/2002, ai fini dell'assegnazione dei buoni servizio da utilizzare per l'a.e. 2011-2012 presso servizi pubblici/privati accreditati della zona f.na nord-ovest e il nido "Dondolò" di Firenze.

A questo riguardo il Gestore dichiara che:

- a) Il servizio è ubicato in locali idonei, posti sul territorio comunale di _____ in via _____ n° _____, di cui il soggetto contraente dispone secondo un titolo legittimo.
- b) Il servizio è regolarmente autorizzato al funzionamento e accreditato, secondo i criteri fissati dalla normativa regionale vigente e nel rispetto delle norme per l'accreditamento contenute nel Piano Educativo Comunale per l'anno 2011, approvate con Deliberazione _____ n. _____ del _____.

Articolo 2

Per lo svolgimento delle attività e prestazioni di cui sopra, il Gestore garantisce oltre alla propria finalità statutaria per la gestione del servizio, la disponibilità di dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, secondo quanto previsto dal Regolamento 47/R 2003 e ss. mm.e ii. attuativo della L.R. 32/2002.

Il Responsabile delle attività indicate nella presente Convenzione per il Servizio “.....” è

Tutto il personale operante nei servizi (educatori e ausiliari) deve essere idoneo dal punto di vista morale e professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 47/R e ss. mm. e ii. .

Il personale educativo risulta in possesso di uno dei titoli di studio previsti dell'art. 11 del Regolamento Regionale 47/R e ss. mm. e ii.

Il Gestore garantisce l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 3 lettera c) del Regolamento Regionale 47/R e ss. mm. e ii. .

Articolo 3

Il Gestore del servizio assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, con particolare riferimento alla normativa sulla privacy, ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Articolo 4

Il Gestore si assume, nei confronti dei bambini inseriti nell'ambito della presente Convenzione, in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato anche omissivo delle persone dalla stessa assegnate per lo svolgimento delle funzioni educative ed in generale per il regolare svolgimento del servizio e dovrà pertanto stipulare apposita polizza assicurativa nei confronti degli utenti frequentanti la struttura, da produrre al competente ufficio comunale.

Articolo 5

Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione successiva all'assegnazione del buono servizio, che comporti la modifica del progetto o dei requisiti per l'ammissione o la rinuncia gli stessi.

Articolo 6

Il Comune dispone controlli in loco, anche a campione, presso il servizio convenzionato per accertare la frequenza dei bambini ai servizi.

Articolo 7

Il Gestore si intende espressamente obbligato a fornire al Responsabile comunale o ad eventuali coadiutori incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune dichiarazioni entro i termini da questi stabiliti.

Articolo 8

Sulla base delle richieste pervenute e al termine dell'istruttoria, il Comune invierà al Gestore la lista dei Bambini/e assegnatari del buono servizio e l'importo relativo.

Articolo 9

Al fine dell'erogazione delle risorse, il Gestore deve fornire al Comune:

- un prospetto debitamente compilato, sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i giorni frequentati nell'a.e. 2011-2012 da ciascun bambino la cui madre sia beneficiaria del buono servizio;
- la documentazione probatoria delle spese sostenute riferita ai soggetti assegnatari dei buoni servizio costituita da: a) ricevute/fatture emesse dal servizio educativo convenzionato, indicanti chiaramente l'importo corrisposto dai soggetti assegnatari e il mese di riferimento per ciascun bambino, b) nel caso di fatture cumulative, si richiede la compilazione di un prospetto riepilogativo, indicante per ciascun bambino periodo di frequenza e cifra di competenza.

Articolo 10

Il Comune eroga le risorse al Gestore previa verifica della documentazione di cui all'art. 8. Le risorse saranno trasferite al Gestore sulla base di scadenze trimestrali a partire dal mese di marzo 2012 (relativamente al periodo dicembre 2011 e gennaio e febbraio 2012).

Articolo 11

Il Comune non eroga le risorse al Gestore nel caso in cui:

- al servizio educativo sia revocata o sospesa l'autorizzazione al funzionamento ovvero l'accreditamento;
- sia dichiarata decaduta la convenzione tra il Comune e il Gestore;
- sia adeguatamente motivata dal soggetto assegnatario del buono la necessità di modificare il servizio originariamente prescelto;
- rinuncia al buono servizio da parte della famiglia.

Articolo 12

Il Comune garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza istituzionale ed avoca a sé la competenza del controllo e della verifica.

Articolo 13

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Firenze.

Il gestore non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Istituzione darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

La presente Convenzione ha validità per l'anno educativo 2011/2012.

Articolo 14

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le conseguenti spese saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente

Il Legale Rappresentante del Gestore
